

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}  
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

```
[#list project.datiAnagrafica as  
anag]${anag}  
[/#list]
```

## **PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2021**

### **IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE**

Spett.le Impresa,

in base all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) sono tenuti al versamento del diritto annuale. Per le imprese individuali e i soggetti iscritti nel REA il diritto annuale è stabilito in misura fissa, mentre per gli altri soggetti il diritto annuale è commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Gli importi del diritto annuale 2021, comunicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 0286980 del 22/12/2020, sono pari al 50 per cento degli importi determinati per l'anno 2014, riduzione disposta dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per il triennio 2020-2022 inoltre è stato autorizzato, con Decreto Ministeriale del 12/03/2020, l'incremento del 20% del diritto annuale quale finanziamento di progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Nella sottostante tabella sono indicati, suddivisi per soggetto, gli **IMPORTI DA VERSARE** per l'anno **2021**.

**IMPORTI IN MISURA FISSA (\*)**

	<b>Solo SEDE</b>	<b>Sede + 1 UL</b>	<b>Solo 1 UL</b>
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale ( <i>piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli</i> )	53,00 arrotondamento di 52,80	63,00 arrotondamento di (52,80 +10,56)	11,00 arrotondamento di 10,56
Società semplici agricole	60,00	72,00	12,00
Società semplici non agricole	120,00	144,00	24,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001	120,00	144,00	24,00
Imprese con sede all'estero: per <b>ciascuna</b> unità locale e/o sede secondaria in Italia	-	-	66,00
Soggetti REA ( <i>associazioni, fondazioni</i> ): importo dovuto per la <b>sola sede</b>	18,00	-	-
Persona fisica iscritta nella sezione speciale REA: importo dovuto per la <b>sola sede</b>	18,00	-	-

(\*) Importi già ridotti del 50% (Legge 114/2014) e maggiorati del 20% (Decreto MISE 12/03/2020).

All'importo della sede occorre aggiungere il 20% per ciascuna **unità locale/sede secondaria già iscritta** al Registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2021.

Si ricorda che l'importo complessivo da versare deve essere arrotondato all'unità di euro: per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5.

Per **le modalità di calcolo ed arrotondamento** è possibile consultare la nota n. 19230 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicata alla pagina <https://www.to.camcom.it/normativa-e-documentazione>.

**CALCOLO ON LINE**

E' possibile **effettuare il calcolo on line** semplicemente collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm>, dove selezionando CALCOLA E PAGA 2021 ed inserendo il codice fiscale dell'impresa e l'indirizzo mail, **si ottiene l'importo del diritto annuale da versare**.

Si può procedere con il pagamento attraverso la piattaforma PagoPa

oppure

stampare il facsimile modello F24 dove sono riportati il codice ente e l'importo dovuto.

In caso di unità locali ubicate in altre province verranno indicati i codici ente e gli importi dovuti per ciascuna Camera di Commercio competente per territorio.

## TERMINI DI VERSAMENTO

Il diritto annuale deve essere versato entro il **30 giugno 2021**.

E' possibile procedere al versamento entro il 30 luglio 2021 applicando sull'importo dovuto la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata in centesimi (per eccesso se il terzo decimale dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se inferiore).

Si evidenzia che la maggiorazione è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

**Eventuali proroghe di scadenze** dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

## MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento del diritto annuale va eseguito, in unica soluzione, scegliendo tra le seguenti modalità:

- **online tramite la piattaforma PagoPA** collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm> e utilizzando la funzione **CALCOLA E PAGA 2021**
- con **modello F24** in modalità telematica, utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.

Modalità di compilazione modello F24

**Contribuente:** indicare il codice fiscale dell'impresa (non partita Iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale

**SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:** indicare

codice ente/codice comune	codice tributo	anno di riferimento	importi a debito versati
<b>TO</b>	<b>3850</b>	<b>2021</b>	<b>Importo da versare</b>

In caso di unità locali/sedi secondarie ubicate in altre province, alla voce "codice ente/codice comune", dovrà essere indicata la sigla della provincia della Camera di Commercio competente per territorio.

Se in corso d'anno l'impresa ha trasferito la sede legale in altra provincia, alla voce "codice ente/codice comune", deve indicare la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risultava iscritta al 1° gennaio.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3850, 3851 e 3852 rispettivamente per diritto, interessi e sanzioni.

## SANZIONI

Alle violazioni per omesso, incompleto e tardato pagamento si applica la sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto secondo i criteri e le modalità determinate dal DM 54/2005.

**Il mancato pagamento del diritto annuale determina il blocco dell'emissione dei certificati camerale.**

## INFORMAZIONI PER LE IMPRESE

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al numero di assistenza 011/5716011 oppure inviare una mail ad [info.dirittoannuale@to.camcom.it](mailto:info.dirittoannuale@to.camcom.it).

Informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Torino al seguente indirizzo <https://www.to.camcom.it/diritto-annuale>.

## PEC

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni.

Per ulteriori informazioni consultare il sito [www.registroimprese.it/pratiche-semplificati](http://www.registroimprese.it/pratiche-semplificati)

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

## COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

In passato sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, veniva richiesto il pagamento di somme per la pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché per l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati completamente estranei all'ente pubblico Camera di Commercio e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative e, se il bollettino vi sembra sospetto, contattate la Camera di Commercio per verificarne l'autenticità.

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

*Per saperne di più vai al sito AGCM [www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide](http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide).*

Maggio 2021